

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. e con richiesta
di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc**

Nell'interesse della dott.ssa **ELEONORA MAUGERI**, nata a Messina il 23.10.1990, C.F. MGRLNR90R63F158V, ivi residente in Via Sofia Idelson n. 14, elettivamente domiciliato in Messina, Via E. L. Pellegrino, n° 111, is.150, presso lo studio dell'Avv. **Ketty Terranova**, C.F. TRRKTY85L70F158W, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al presente atto, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al numero di fax 090.6019684, ovvero all'indirizzo pec: kettyterranova@giuffre.it,

ricorrente

contro

Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille is. 221, 98123 – Messina;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille is. 221, 98123 – Messina;

Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei



E nei confronti

di tutti i controinteressati coinvolti per i quali, in ragione dell'elevato numero, si formula, sin da ora, espressa richiesta di autorizzazione alla notifica del presente ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali

PREMESSO IN FATTO

La dott.ssa Maugeri Eleonora, come si evince dalla documentazione allegata, ha conseguito, in data 16.03.2017, il diploma di secondo livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, presso l'Accademia Belle Arti di Reggio Calabria, con la votazione di 110 e lode; diploma equiparato al diploma specialistico rilasciato dall'Università per la classe LM89 – Storia dell'Arte ai sensi dell'art. 1, comma 103, lettera d, L. 228/2012.

Tale titolo di studio è idoneo per l'insegnamento nelle seguenti classi di concorso: A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A004 – Design del libro; A009 – Discipline grafiche, pittoresche e scenografiche; A010 – Discipline grafico-pubblicitarie; A017 – Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado; A062 – Tecnologie e tecniche per la grafica; ADMM – Sostegno scuola secondaria di I grado; ADSS – Sostegno scuola secondaria II grado.

La ricorrente, inoltre, nell'anno accademico 2017/2018 si è iscritta presso l'Università Telematica Pegaso al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 crediti



formativi (CFU) relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, superando con successo i relativi esami, come da certificazione allegata.

In data 14.08.2022, la dott.ssa Maugeri ha, poi, presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze di II fascia, come da documentazione allegata.

La ricorrente, invero, ha potuto presentare solo la domanda di inserimento nella II fascia in quanto la piattaforma on line non le ha permesso di iscriversi anche nella I fascia della graduatoria, nonostante la stessa fosse in possesso dei titoli abilitanti, ovvero il diploma di laurea di secondo livello ed i 24 CFU.

RITENUTO IN DIRITTO

FUMUS BONI IURIS

La legge 107/2015, cd. “Buona Scuola”, ha previsto che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*.



Mediante la pubblicazione del Decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Ebbene, il nostro legislatore, nel dare attuazione alla legge di delega n. 107/2015 e in particolare all'art. 1, comma 110, ha espressamente previsto quale requisito al fine dell'accesso ai concorsi per gli abilitati di cui all'art. 1 comma 114, L. 107/2015, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 (artt. 5 e 17, D. Lgs. 59/2017).

Così facendo, dunque, il legislatore ha operato una ridefinizione, sul piano normativo, del concetto di abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS), prevedendo una sostanziale equiparazione tra l'abilitazione ed il possesso dei 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea (o titolo equipollente quale il diploma ITP) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali nonché nelle graduatorie di Circolo e di Istituto.

Tuttavia, nonostante tale chiara disposizione normativa, il Ministero dell'Istruzione, ha, del tutto illegittimamente, escluso i docenti che hanno conseguito la laurea e dei 24 CFU dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e le correlate graduatorie di istituto.



Evidente, dunque, la illegittimità di tale situazione, in quanto, di fatto, si è determinata una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale ed uguali titoli abilitativi, poiché, si ripete, normativamente equiparati.

Disparità che si traduce nella palese violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore, hanno disciplinato in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia e, più in generale, dell'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti.

Alla luce del quadro normativo di cui sopra, invero, nessun dubbio può residuare sulla circostanza che con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU si matura il diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS (che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie) anziché nella seconda fascia delle GPS, e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Sul punto, si sono già registrate numerose e significative pronunce, cautelari e di merito, sia di questo On. Le Tribunale del Lavoro di Messina – **si veda l'ordinanza cautelare del 02.12.2019, quella successiva del 23.09.2020, quella del 22.12.2020 resa dal G.L. Dott.ssa Bellino e la sentenza del 17.09.2021 del G.L. Dott.ssa Bonanzinga e la successiva n.571/2022 del 02.03.2022 del G.L. Dott.ssa Bellino, la n. 974 del 05.05.2022, la n. 1157 del 25.05.2022, la n. 1526/2022 del 12.07.2022, la n. 1463/2022 del 06.07.2022 e la n. 1247/2022 del 08.06.2022** – sia di ulteriori



Autorità Giudiziarie, che hanno affermato il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

Per esempio, il Tribunale di Roma con la sentenza n 2823/2019 del 22.03.2019 ha affermato: *“le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi [...] la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu.”.*

Ancora, il Tribunale del Lavoro di Siena con l'ordinanza cron. n. 2493/2019 ha affermato *“in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione”.*

In senso conforme, poi, possono essere citati i pronunciamenti del Tribunale del Lavoro di Pavia del 14.9.2015, del Tribunale di Benevento del 23.1.2015, del Tribunale di Napoli del 31.05.2017 (sentenza n. 14126/2015), del Tribunale di Benevento del 01.03.2017 (sentenza n. 3426/2015), del Tribunale di Salerno del 26.01.2017 (sentenza n. 246/17), del Tribunale di Como del 09.11.2017 (sentenza n. 266/2017) ecc..

Ma vi è di più!



Il comportamento del Ministero resistente è e deve essere ritenuto contrario non solo ai dettami della nostra Costituzione ma anche ai principi dell'ordinamento comunitario.

Esemplare, sul punto si rivela la sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019 del Tribunale di Cassino, con la quale, oltre a ribadire il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU, il Giudice ha evidenziato la totale illegittimità del comportamento del Ministero anche per violazione dei principi comunitari. Si legge, infatti: *“...la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti [...] È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurocomunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di “qualifica professionale”*



adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all’esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l’abilitazione all’insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di “programmare gli accessi” e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all’esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l’accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la “qualifica professionale” ai sensi delle citate direttive comunitarie. [...] Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l’art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurocomunitario, la sostanziale irrilevanza della cd. “abilitazione all’insegnamento”. Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”. Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurocomunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale,



richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente”.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che le procedure di abilitazione sono delle mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli e, pertanto, ai sensi della normativa comunitaria richiamata nella summenzionata sentenza, non possono considerarsi rilevanti e meno che mai essenziali!

L'articolo 49 TFUE, invero, privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti, prevedendo che qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata, beneficia del trattamento nazionale e, pertanto, deve considerarsi vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Da ciò discende che, se un cittadino di uno stato membro dell'Ue volesse esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non potrebbe essere richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, non potendosi la stessa definire quale titolo abilitativo.

E tale ragionamento, a fortiori, può e deve essere applicato per i cittadini Italiani!

Anche da tanto discende, dunque, la assoluta illegittimità del comportamento di parte resistente.



Non vi è chi non veda, dunque, come la ricorrente, in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente, è in possesso anche di un titolo abilitante costituito dal possesso del diploma di laurea di secondo livello e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari, così come normativamente previsto, per il quale ha diritto ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali, nonché nelle graduatorie di Circolo e di Istituto.

PERICULUM IN MORA

Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale evidenziare che, alla luce della superiore ricostruzione dei fatti, appare evidente il grave ed irreparabile danno cui la ricorrente sarebbe esposta nel caso in cui l'Ill.mo G.L. adito non riconoscesse il valore abilitante del possesso del diploma di laurea di secondo livello e dei 24 CFU al fine di chiedere l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali e nelle graduatorie di Circolo e di Istituto.

E tale riconoscimento è necessario avvenga nel minor tempo possibile, al fine di poter essere inseriti il prima possibile nella posizione spettante nelle GPS, così da poter ambire, sin da subito, alla tanto attesa cattedra.

E tanto poiché, com'è noto, la ricorrente può ambire ad ottenere la cattedra anche nel corso dell'anno scolastico e sperare non solo nella spettante retribuzione ma, anche, nella possibilità di maturare punteggio di servizio e esperienza.

Diversamente opinando la dott.ssa Maugeri continuerebbe a subire un pregiudizio sia sotto il profilo economico sia sotto quello della perdita di chance



venendole impedita, di fatto, anche la possibilità di conseguire un punteggio utile per la prossima annualità.

Pregiudizio questo non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere l'attività lavorativa per la quale ha effettuato il percorso formativo universitario e post universitario, così come affermato da Codesto Spett.le Tribunale in più di una autorevole pronuncia.

Nel caso che ci occupa, pertanto, può, certamente, parlarsi di pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile con conseguente danno alla professionalità che giustifica la proposizione dell'odierna domanda cautelare.

In ogni caso, infine, senza recesso dalle superiori deduzioni, non può non evidenziarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'accoglimento di una misura cautelare d'urgenza se è conclamata la denunciata violazione di legge e, dunque, il *fumus boni iuris* del proposto ricorso cautelare, deve considerarsi *in re ipsa* il *periculum in mora*.

Alla luce di quanto sin qui argomentato e della documentazione allegata al presente ricorso, emergono, quindi, le prove sufficienti a fondare e documentare l'esistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

La sussistenza dei suddetti entrambi requisiti giustifica, certamente, la proposizione della domanda cautelare.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la dott.ssa MAUGERI ELEONORA, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE



all'Ill.mo Giudice del Lavoro di Messina, affinché, previo rigetto delle avverse conclusioni, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

In via cautelare:

1) Ritenere e dichiarare che la dott.ssa Maugeri Eleonora è in possesso di idoneo titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto del diploma di secondo livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, conseguito presso l'Accademia Belle Arti di Reggio Calabria e dei 24 crediti formativi (CFU) conseguiti presso l'Università Telematica Pegaso e relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, per le causali di cui in narrativa.

2) Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le seguenti classi di concorso: A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A004 – Design del libro; A009 – Discipline grafiche, pittoresche e scenografiche; A010 – Discipline grafico-pubblicitarie; A017 – Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado; A062 – Tecnologie e tecniche per la grafica; ADMM – Sostegno scuola secondaria di I grado; ADSS – Sostegno scuola secondaria II grado.

Nel merito:

3) Ritenere e dichiarare che la dott.ssa Maugeri Eleonora è in possesso di idoneo titolo



abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto del diploma di secondo livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, conseguito presso l'Accademia Belle Arti di Reggio Calabria e dei 24 crediti formativi (CFU) conseguiti presso l'Università Telematica Pegaso e relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, per le causali di cui in narrativa.

4) Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le seguenti classi di concorso: A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A004 – Design del libro; A009 – Discipline grafiche, pittoresche e scenografiche; A010 – Discipline grafico-pubblicitarie; A017 – Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado; A062 – Tecnologie e tecniche per la grafica; ADMM – Sostegno scuola secondaria di I grado; ADSS – Sostegno scuola secondaria II grado.

Nonché emettere tutti i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito ed ad evitare irreparabili pregiudizi al diritto della ricorrente.

5) In via istruttoria, si chiede l'acquisizione ai fini probatori di tutta la documentazione allegata al presente ricorso ed, in ogni caso, si formula espressa riserva di articolare idonei e ulteriori mezzi istruttori, anche alla luce delle avverse difese e produzioni.

6) Con richiesta di disporre il prosieguo del giudizio per il merito, e con riserva, in tale fase di merito, di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi



a causa dell'illegittimo comportamento di parte resistente, e per la tutela di ogni altro diritto spettante alla ricorrente e non azionato nella presente fase cautelare.

7) Condannare le parti resistenti, ognuno per quanto di competenza, alla rifusione di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Si allega: a) attestato rilasciato dalla Accademia Belle Arti di Reggio Calabria, relativo al conseguimento del diploma di secondo livello; b) attestato rilasciato dall'Università Telematica Pegaso, relativo al conseguimento dei 24 CFU; c) copia domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze di II fascia; d) procura alle liti.

Ai sensi dell'art. 14 c.2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e, pertanto, il relativo contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Messina 21.10.2022

Avv. Ketty Terranova

Istanza per la concessione della autorizzazione della notifica ai controinteressati
ai sensi dell'art. 151 c.pc.

- Premesso che nel superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. possono e devono considerarsi controinteressati i docenti indicati nelle graduatorie, nonché gli altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie.

- Che, pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del presente ricorso deve avvenire nei confronti di tutti i superiori soggetti.



- Che, tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di contro interessati residenti in tutti i Comuni italiani, nonché la mancata indicazione degli estremi dei loro indirizzi, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la reclamante attese le ragioni di urgenza sottese al reclamo. Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto procuratore, nell'interesse della ricorrente Maugeri Eleonora

CHIEDE

che l'Ill.mo G.L. adito Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc (derogando dalle formalità previste per la notifica per pubblici proclami dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, e/o, comunque, nei modi e termini ritenuti più opportuni.

Messina, 21.10.2022

Avv. Ketty Terranova

